

ASSOCIAZIONE TUTTI PER DENIS

Codice Fiscale 04651890164 – Partita IVA 04651890164
Via Dei Carmelitani, 3B - 24021 ALBINO (BG)



Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 20.20, presso la sede dell'associazione si è tenuta l'assemblea generale ordinaria dell'Associazione Tutti per Denis per discutere e deliberare del seguente

Ordine del giorno

- Approvazione adeguamento statuto Associazione finalizzato all'iscrizione al Runts (Registro Nazionale Terzo Settore).

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza la Sig.ra Carulli Francesca, presidente dell'associazione, funge da segretario la Sig.ra Quaranta Irene. Il presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida essendo presente tutto l'organo dell'associazione.

Si passa, quindi, allo svolgimento dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente legge lo

Statuto dell'Associazione Tutti per Denis

che qui si allega.

Il Presidente

Delibera

- L'approvazione all'adeguamento dello statuto dell'associazione ai fini dell'iscrizione al Runts (Registro Nazionale Terzo Settore).

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 21.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Quaranta Irene)

Irene Quaranta

Il Presidente
(Carulli Francesca)

Carulli Francesca

Registrato a Clusone il 20/09/2024
al N. 503 Serie 3
Con € EURO 140.000.000
Per delega del direttore

LE FUNZIONI DELL'UFFICIO
TERRITORIALE DI CLUSONE
Pasquale Cuomo
Firma su delega del Direttore Provinciale

(Denominazione, sede e durata)

Love Society, Cal. L.A.

in forma abbreviata

da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

La sede legale dell'associazione è posta nel Comune di Albino (BG) in Via Dei Carmelitani, 3B e con durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

(Scopo, finalità e attività)

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Carla Ferro

[illegible]

partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale (di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semi-residenziali).

– Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. Sono tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma).

– Prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Sono prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative (erogate dalle aziende sanitarie e a carico del fondo sanitario nazionale);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

L'associazione potrà inoltre svolgere e/o organizzare qualsiasi attività culturale, ricreativa o sportiva per un migliore raggiungimento dei propri fini, anche in collaborazione con altre associazioni, società o Enti sia pubblici che privati.

Tale attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Colin*
- Middle: *Quanto Colto*
- Below middle: *Loose*
- Bottom: *Colin*
- Far bottom: *Quanto Colto*

metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Le categorie degli associati sono:

- Associati Fondatori: coloro che sono intervenuti all'atto di costituzione della Associazione.

- Associati Ordinari: coloro che

- Associati Sostenitori: non appartenenti alle categorie precedenti, che ne fanno richiesta di adesione, pagato la quota associativa annuale e che, aderendo agli scopi sociali, si interessano direttamente alla vita e all'attività dell'Associazione, pur non rientrando nelle categorie precedenti.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare in maniera diretta alla vita della Associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- Pagamento della quota associati.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,



Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Direzione Provinciale di Bergamo' and 'Ufficio Territoriale di Circolo'.

introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione durante gli eventi organizzati dalla stessa e comunque rispettando il calendario concordato con l'Istituto;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associato perde la sua carica con il mancato rinnovo della quota associativa. L'elenco degli associati non rinnovanti verrà comunicato e verbalizzato alla riunione dei soci di fine anno.

ART. 6

(Organi)



Col.
More Quaresima, M. R.

11/10/12

CC

F. M. P. M. R.

11/10/12

Quaresima

Quaresima

- Quarante et un

None

3



5

3

25

11

- 1



Q

2002

8

James
Quinton Colden

2/23/20

- 



3

Quarante-Four

Quantum Purple

ART. 9
(Presidente)

Quarante-Four

Quantum Purple

Quantum Purple

Quantum Purple

Quantum Purple

10

(Organo di controllo)

New
 England

10

194

(Revisione legale dei conti)

3

(Patrimonio)

And. V. F. Fov

(Divieto di distribuzione degli utili)

Quatt'Pavle

(Risorse economiche)

ART. 18
(Volontari)

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane



Carla Vittorini
Caranti Dorelo
F. Min. h. m. w. Q. i. l. d. d. n.
Direzione provinciale di Bergamo
Ufficio territoriale di Clusone
Agenzia delle Entrate
Clusone
2004

sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Codice del Terzo Settore si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Carulli Francesca 

Guerra Germano 

Quaranta Irene 

Carulli Vittorio 

Carulli Valentina 

Quaranta Daniela 

Parisio Fabio 








